

Centro Studi Cafasso

del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 – Fax 081/2404414 – Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 16 novembre 2009

Circolare informativa n° 51/2009

**A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi**

News - Urgentissimo

SOSPENSIONE MUTUI PER I DESTINATARI DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO (CIGS – MOBILITA' – ECC.)

La crescita e lo sviluppo economico sono da sempre il risultato di una proficua correlazione tra banche ed imprese.

Nel nostro Paese questa relazione rappresenta uno dei “*fattori chiave*” del progresso economico.

Il credito rappresenta la più autorevole fonte di finanziamento esterno per le imprese.

Premesso ciò, riteniamo di particolare interesse analizzare l'Accordo quadro tra l'Associazione Bancaria Italiana ed il Ministero dell'Economie e delle Finanze circa la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.185/2008 convertito in Legge n. 2/2009 “*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*”.

Applicazione della sospensione mutui per i destinatari di interventi a sostegno del reddito

Premessa

L'economia mondiale sta attraversando una fase particolarmente delicata che si riflette sul nostro Paese.

Pertanto, tutti gli agenti economici che operano sul mercato devono collaborare per dar vita ad una politica di rilancio del potenziale di sviluppo dell'Italia.

I mercati bancari e finanziari sono fortemente penalizzati dalla crisi internazionale, e le banche italiane vivono nella consapevolezza di collaborare con le imprese e le famiglie affinché la frenata economica sia meno gravosa.

Ad ogni modo, è necessario non limitare le opportunità di ricorso al credito alle imprese (in particolar modo di piccola e media dimensione) ed alle famiglie.

La domanda delle imprese e delle famiglie rappresenta la componente determinante per la crescita economica.

Numerosi sono stati gli interventi legislativi volti a garantire che la stabilità del sistema attraverso la tutela del risparmio e la semplificazione del ricorso al credito da parte delle imprese.

L'art. 12 del D.L. n. 185/2008 relativo alla sottoscrizione di strumenti finanziari, è vincolata all'assunzione da parte dell'emittente di impegni previsti in un protocollo d'intesa col Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La sottoscrizione degli strumenti finanziari è condizionata all'adozione di un codice etico e viene effettuata in base ad una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operatore e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.

Lo scopo del Governo e del sistema bancario è quello di creare i presupposti necessari in modo da garantire il pieno soddisfacimento della domanda di credito delle piccole e medie imprese e delle famiglie con un'adeguata offerta.

Accordo quadro tra Associazione Bancaria Italiana e Ministero dell'Economia

Disciplina

Con l'Accordo quadro siglato il 25 marzo 2009 tra l'Associazione Bancaria Italiana ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze vengono così esplicitate le linee guida relative ai protocolli che saranno altresì stipulati con l'emittente ed i relativi codici etici.

L'emittente e laddove gli strumenti finanziari siano emessi dalla società capogruppo, il gruppo bancario si impegnano a finanziare le imprese e le famiglie in una politica congiunturale con l'azione di Governo che tenga adeguatamente conto delle difficoltà del momento.

Per favorire le imprese, le Banche si impegnano a:

- Mettere a disposizione delle piccole e medie imprese e per il prossimo triennio risorse finanziarie, assicurando una certa corrispondenza tra domanda ed offerta, nonché garantendo un'adeguata qualità del credito, nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione;
- Assicurare alle piccole e medie imprese condizioni di credito non penalizzanti rispetto a quanto applicato nell'ultimo biennio;
- A fornire il loro contributo economico in modo da concorrere alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese;
- Fornire ogni tre mesi al Ministero dell'Economia tutte le informazioni relative all'applicazione dei protocolli. Tale forma di monitoraggio verrà effettuata con l'ausilio della Banca d'Italia.

Per favorire le famiglie più deboli e maggiormente sottoposte al peso della crisi, le Banche si impegnano:

- **A prevedere**, laddove il sottoscrittore del mutuo relativo all'acquisto dell'abitazione principale, ovvero un componente del nucleo familiare convivente sia stato sottoposto - dalla data di sottoscrizione del protocollo e fino al 31 dicembre 2011 - **ad interventi di sostegno al reddito, ovvero abbia subito la sospensione del lavoro o la perdita dello stesso, ovvero siano in possesso dei requisiti per l'assegnazione della somma una tantum di cui all'art. 19 del D.L. n. 185/2008 la sospensione per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate senza oneri finanziari aggiunti, traslando il periodo di rimborso. La sospensione termina in via anticipata qualora il lavoratore venga reintegrato nel posto di lavoro o trovi una nuova occupazione;**
- **Per i lavoratori sottoposti a processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusura aziendale per i quali è prevista la Cassa Integrazione in deroga o quella Straordinaria, le Banche favoriscono accordi che consentano l'anticipo delle quote di Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga attraverso i loro sportelli e fino al 31 dicembre 2011.**

Sarà onere delle banche dare vita ad un adeguato sistema di pubblicizzazione delle diverse iniziative.

Entro sei settimane dalla firma del protocollo, le banche devono concretamente predisporre tutti gli strumenti necessari e darne adeguata pubblicità.

Convenzione ABI MEF e INPS

Il 5 agosto 2009 è stata siglata una convenzione fra l'Associazione Bancaria Italiana, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'INPS in modo da semplificare gli adempimenti e garantire un'adeguata e corretta applicazione di quanto previsto nell'accordo in merito alla sospensione delle rate del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale.

Al tempo stesso, l'INPS si obbliga a rendere disponibili alle Banche tutte le informazioni necessarie alla verifica ed al controllo circa la sussistenza dei requisiti necessari per la sospensione delle rate del mutuo.

Si tratta di una vera e propria connessione telematica fra reti informatiche sulla base delle modalità previste dalla convenzione.

Aspetti applicativi

Premesso che, l'accesso alla procedura disposta dall'INPS circa il controllo delle dichiarazioni di autocertificazione ricevute dalle banche è prerogativa dei funzionari delle stesse banche, lo scambio delle informazioni avviene in base ad una procedura che risponde pienamente ai criteri di massima sicurezza e prevede due modalità di accesso:

- **Modalità di accesso WEB SERVICES per grandi utenze:** la Banca, in tal caso, presenta contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, il *modello SM 01* sottoscritto dal legale rappresentante;
- **Modalità di accesso WEB APPLICATION** tramite PIN **per le banche con un limitato numero di utenze:** la Banca presenta contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, il *modello SM 02* sottoscritto dal legale rappresentante, allegando in copia il documento di riconoscimento ed indicando il soggetto delegato al ritiro del PIN, ed il *modello SM 03* sottoscritto dai dipendenti della banca allegando in copia i documenti di riconoscimento.

Per entrambe le modalità, le Banche consentono l'accesso a tali procedure esclusivamente ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato con gli stessi Istituti.

L'INPS ha attivato una casella di posta elettronica per le diverse comunicazioni inerenti alla WEB APPLICATION.

La banca e l'INPS assumono ogni responsabilità circa le informazioni acquisite e per la parte di trattamento che svolgono in autonomia.

Informazioni ricevute dalle Banche e dall'INPS

Per verificare la correttezza e la sussistenza del requisito autocertificato dagli assicurati e necessario alla sospensione delle rate, la banca fornendo il codice fiscale dell'assicurato avrà le adeguate informazioni circa l'appartenenza o meno del soggetto alla categoria per la quale è prevista la sospensione.

Le banche invieranno tempestivamente all'INPS le sospensioni applicate e per le quali vengono a mancare i requisiti dell'agevolazione.

Le banche comunicheranno all'INPS non solo il codice fiscale e quello identificativo del mutuo, ma anche le motivazioni legate all'annullamento.

L'INPS in collaborazione col Ministero dell'Economia e delle Finanze fornirà delle elaborazioni statistiche.

Come di consueto, ci auguriamo di aver posto l'attenzione su un argomento di notevole rilevanza, con l'auspicio di aver approfondito gli aspetti più delicati della problematica e soprattutto quelli di maggiore significato.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso